

Senonché, nei casi di prima assegnazione, è proprio il trasferimento a domanda che non può essere chiesto (se non nell'ambito del territorio interessato) per sette anni, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 29/1993 e di analoghe disposizioni contenute nei bandi di concorso; circostanza questa che preclude ai nuovi assunti, pur in presenza dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 21, comma 1, più volte citato, ogni possibilità di pretesa applicazione del beneficio previsto dal comma 2 dello stesso art. 21 della L. n. 104/1992..

Quanto alla disposizione dell'art. 33, comma 5, della richiamata L. n. 104/1992, si rileva che il soggetto che "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" è esclusivamente "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente".

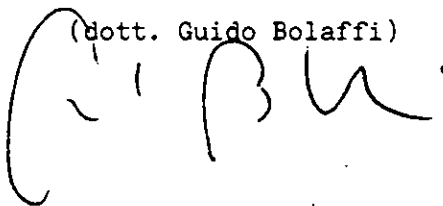
La lettura di tale disposizione consente di constatare che il titolare del diritto in essa disciplinato è esclusivamente il lavoratore (e non un soggetto in procinto di essere assunto), che, se pubblico dipendente, ha il domicilio - e cioè il centro principale dei propri affari - nel comune dell'ufficio ove presta servizio.

Conseguentemente, in tale ultimo caso, la condizione di convivenza di cui al menzionato art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, si realizza necessariamente con riferimento al detto domicilio.

In ogni caso occorre tener conto, nella fattispecie, che la locuzione "diritto" contenuta nella norma ora richiamata è utilizzata dal legislatore in senso atecnico e cioè non in quella di posizione soggettiva direttamente tutelata. Si tratta, infatti, in realtà, di una posizione di interesse legittimo, come dimostra l'espressione "ove possibile" usata dal legislatore medesimo nello stesso contesto normativo.

Il Capo Dipartimento

(dott. Guido Bolaffi)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Guido Bolaffi, written over the printed name.



Ministro dell'Interno
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Direzione Centrale del Personale
Servizio Amministrazione del Personale

Divisione II *Sec.*
Prot. N.º M.6161 bis *Allegati*

Roma, 14 SET. 1993 19

All la Presidenza del Consiglio
dei Ministri

- Dipartimento per la Funzione Pubblica
- Dipartimento Affari Sociali

ROMA

Risposta al Foglio del
Dir. *Sec.* *N.º*

OGGETTO ~~Applicazione degli articoli 21 e 33 della legge 5~~
~~febbraio 1992, n. 104.~~

Protocollo N. 11756/1/H/716
ARRIVATO

In sede di applicazione della legge quadro in materia di tutela delle persone handicappate sono sorte talune perplessità applicative che si sottopongono, per i chiarimenti del caso, all'attenzione di codesti Dipartimenti.

In particolare si è posto il problema se ai fini del godimento del beneficio di cui agli artt. 21, 2° comma, e 33, 5° comma, della citata legge, si possa o meno prescindere dal vincolo di permanenza nella sede di prima destinazione di cui ai bandi di concorso, attualmente previsto in sette anni dall'articolo 43 del decreto legislativo 29/93.

Analogamente ci si chiede se l'assegnazione o il trasferimento a domanda di personale che fruisca delle agevolazioni di cui alla citata legge possa essere disposta anche "in esubero", presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica di appartenenza.

Al riguardo si precisa che sino ad oggi questa Amministrazione ha ritenuto di dover considerare i predetti vincoli di legge quali presupposti insuperabili anche in presenza delle condizioni applicative di cui alla legge 104, e di dover pertanto condizionare l'adozione di provvedimenti di trasferimento, in favore dei beneficiari della stessa, alla maturata anzianità di servizio nella sede di prima assegnazione nonché all'effettiva carenza di organico nella sede richiesta.

Ulteriori dubbi interpretativi concernono le disposizioni contenute nel 5° comma dell'articolo 33 con particolare riguardo al significato da attribuire al termine "convivente".

Qualora infatti si intendesse limitare tale accezione nell'ambito dell'effettiva sussistenza di un vincolo di "coabitazione" tra il lavoratore e la persona handicappata, verrebbe sostanzialmente vanificato il diritto al trasferimento per coloro che si trovano ad assistere un parente od affine minorato, residente presso il proprio domicilio, laddove quest'ultimo non coincida tuttavia con la sede di servizio (Es.: lavoratore in servizio a Milano che aspira ad essere trasferito a Napoli per assistere la madre, handicappata ai sensi della legge 104, colà residente presso il suo stesso domicilio).

Da ultimo, e sempre in relazione al disposto di cui all'articolo 33, 5° comma, si chiede di conoscere se per l'applicazione del beneficio in questione sia necessaria la sussistenza, in capo alla persona che necessita di assistenza, di un handicap di particolare gravità (secondo la definizione di cui all'articolo 33, 3° comma).

Un'interpretazione in tale senso, a parere di questa Amministrazione, potrebbe difatti ritenersi giustificata proprio alla luce della previsione contenuta nel 3° comma del citato articolo che ricollega la situazione di gravità alla necessità di un intervento assistenziale a carattere permanente.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Maggiolini)



ALLEGATO N. 2.

**RELAZIONE MINISTERI
E BREVE PREMESSA ILLUSTRATIVA**

**BREVE PREMESSA ILLUSTRATIVA DELLE RELAZIONI
INVIATE DAI MINISTERI**



*Il Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale*

Come si rileva dalla documentazione allegata (all.n.2), solo alcuni Ministeri hanno inviato i dati relativi agli interventi di loro competenza ai sensi dell'art.41, comma 8, 2° periodo, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Dai dati pervenuti si evince che è in corso di svolgimento l'attività diretta all'adeguamento delle strutture al disposto della vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Infatti il Ministero dei Lavori Pubblici ha comunicato che nel 1995 sono stati approvati i programmi di ripartizione ed assegnazione dei fondi per l'adeguamento delle strutture pubbliche e private di uso pubblico in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, mentre alcuni Ministeri (Affari Esteri, Commercio con l'Estero) hanno assicurato di aver già provveduto all'adeguamento delle proprie strutture centrali.

Si sottolinea, in ogni caso, che la realizzazione piena del disposto normativo in argomento richiede, ineluttabilmente, una più ampia provvista di risorse finanziarie.

Quasi tutte le predette Amministrazioni hanno sinteticamente riferito in merito agli adempimenti svolti in materia di autorizzazione ai permessi ex art.33 della L.n.104/1992. Sul punto si richiama l'attenzione sulle iniziative di coordinamento

assunte dal Dipartimento per gli Affari Sociali, di cui è cenno in premessa (vedi all.n.1).

Relativamente all'integrazione lavorativa della persona handicappata, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come si evince dall'allegato, si è limitato a trasmettere un elenco riassuntivo degli avviamenti al lavoro effettuati al 30 giugno 1994 relativamente alle categorie protette dei lavoratori ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n.482 e successive modifiche ed integrazioni.

Non risulta, pertanto, disponibile alcun dato concernente l'attuazione dell'art.19 della L n.104/92 probabilmente in quanto tale attuazione richiede, come si è detto in premessa, una revisione preliminare dell'impianto normativo sottostante, in particolare per quanto concerne lo strumento concreto di intervento non più atto giuridico meramente autoritativo, bensì naturale epilogo di una mirata azione programmatica.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha, altresì, comunicato di avere in corso una attività di coordinamento, per il settore privato del lavoro subordinato, in materia di permessi ex richiamato art.33 della L.104/92.

Per quanto riguarda l'integrazione scolastica, il Ministero della Pubblica Istruzione ha evidenziato di avere elaborato e pubblicizzato nuovi programmi di

formazione degli insegnanti di sostegno e di aver emanato la relativa ordinanza per la gestione dei corsi statali e non statali. L'obiettivo è, evidentemente, quello di poter rispondere adeguatamente ai bisogni educativi speciali dell'alunno handicappato nonostante l'impegno dell'intero sistema educativo scolastico e non già, come è accaduto in passato, attraverso l'attività del solo insegnante di sostegno.

Nel contempo lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione lamenta l'assenza dell'agenzia sanitaria e di quella degli Enti Locali su cui incombe l'attività sistemica dell'inserimento scolastico.

Relativamente all'assistenza sanitaria, il Ministero della Sanità nell'allegata relazione espone lo stato dell'attività di competenza svolta in attuazione della L. 104/1992. In particolare, poi, tale Ministero rappresenta che, nonostante l'intervenuto avvio da tempo remoto delle relative procedure, non ancora sono stati emanati i provvedimenti richiesti dall'art.6 (atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome in materia di diagnosi precoce) e dell'art.8 della Legge (definizione degli standard dei centri socio-educativi); sono, invece, proseguiti nel 1995 i lavori della commissione di studio per la predisposizione del nuovo Nomenclatore, che tiene conto delle disposizioni europee vigenti in materia.

Molto articolata appare l'allegata relazione con la quale il Ministero dell'Interno informa sugli adempimenti di propria competenza e trasmette dati relativi al 1995 sulle provvidenze economiche continuative erogate a favore dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. Consultando tali dati, è interessante constatare che i più numerosi destinatari, in particolare, dell'indennità di accompagnamento sono persone ultrasessantacinquenni (80%). Ciò indica che la predetta indennità, concepita forse inizialmente dalla L.n 18/80 come strumento di sostegno dei peculiari bisogni di disabili non deambulanti ovvero incapaci di soddisfare autonomamente le esigenze elementari della vita, è divenuta ormai una misura di indennizzo per l'anziano non autosufficiente, per il soggetto, cioè, che è divenuto handicappato solo per effetto della prevedibile consumazione delle risorse psichiche derivante dal trascorrere naturale della vita.

Siffatta constatazione è utile ai fini di riflettere sulla opportunità di introdurre nell' Ordinamento una normativa specifica per l'anziano che trasferisca a fondi autonomi oneri che impropriamente gravano sulla assistenza economica disposta a favore di categorie di disabili che vivono in situazioni di particolari gravità.

Di grande importanza, infine, è l'iniziativa assunta dal Ministero in argomento, nel 1995, mediante l'emanazione di una circolare inviata ai Prefetti per incentivare l'attuazione degli accordi di programma a livello territoriale ai sensi dell'art.14 ,comma 7 , della L.n.104/92. In proposito viene segnalato che, a seguito dell'emanazione di tale atto, sono stati riscontrati positivi interventi.

Segue: ALLEGATO N. 2.

RELAZIONI INViate DAI MINISTERI
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA



Roma, 23 MAR 1996 19

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

N. UAGP 28476/96/8.93.16

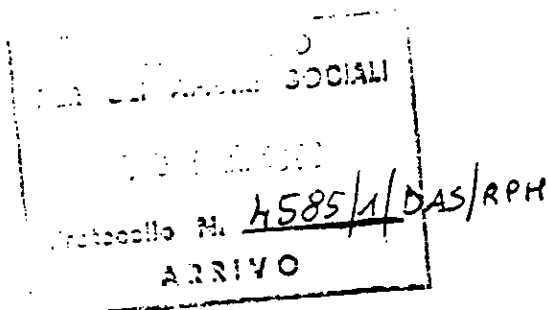
Risposta al Foglio del 14.3.1996

N. 3617/1/DAS/RPH

Al Dipartimento per gli
Affari Sociali
Ufficio per le tematiche
familiari e sociali
00100 Roma

OGGETTO Relazione annuale al Parlamento sullo stato di
attuazione della L.5 febbraio 1992, n.104.

In esito alla nota a riferimento, ed al fine indicato in oggetto, si
comunica che questo Dipartimento nell'anno 1995, non ha effettuato
interventi per l'attuazione della legge n.104/1992.

IL DIRIGENTE GENERALE
DIRETTORE DELL'UFFICIO

relannua

27 MAR 1996